

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

ART. 3 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 4 FORME DI GESTIONE

ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 7 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 8 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

ART. 9 RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE

ART. 10 CREDITI TRIBUTARI DI MODICA ENTITÀ

ART. 11 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI O DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI E PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DOVUTI

ART. 12 DILAZIONI E RATEAZIONI DI PAGAMENTI

ART. 13 AUTOTUTELA

ART. 14 RIMBORSI

ART. 15 CHIAREZZA E MOTIVAZIONI DEGLI ATTI

ART. 16 INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.

ART. 17 SANZIONI

ART. 18 RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 20 RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 21 EFFETTI DEL RECLAMO MEDIAZIONE

ART. 22 COMPETENZA ALL'ESAME DEL RECLAMO MEDIAZIONE

ART. 23 VALUTAZIONE DEL RECLAMO MEDIAZIONE

ART. 24 PERFEZIONAMENTO E SANZIONI DEL RECLAMO MEDIAZIONE

ART. 25 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 26 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 27 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

ART. 28 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 29 RATEIZZAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 30 INTERESSI

ART. 31 INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE
MEDIANTE INGIUNZIONE

ART. 32 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 33 NORME FINALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 co. 6 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina le attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Alba Adriatica, aventi natura tributaria e non tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti comunali relativi ai singoli tributi.
- Le norme del presente Regolamento sono finalizzate sia a stabilire un corretto rapporto tra l'amministrazione e il contribuente-utente in applicazione della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

- L'istituzione di nuovi tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, dei canoni, delle tariffe delle concessioni di beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge salvo diverse disposizioni legislative.
- Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, sono prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe in vigore.

ART. 3 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici relativi ad ogni singolo tributo o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe, adottate dal competente organo di governo ai sensi del precedente art. 2.
- Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o della Regione successivamente all'adozione delle suddette deliberazioni che abbiano carattere immediatamente cogente, si intendono direttamente applicabili.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

- La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza.
- Per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali la forma di gestione ordinaria è quella diretta, salvo eventuali espresse disposizioni di legge. E' possibile procedere ad affidamento singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, o anche, in maniera disgiunta per le fasi di istruttoria, controllo, e/o recupero crediti, ed altre fasi del procedimento amministrativo, nei confronti dei soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 d.lgs 446/1997, o di altri soggetti professionalmente qualificati e/o espressamente previsti dalla legge;
- In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, si fa espresso rinvio alla normativa per l'affidamento degli incarichi di cui al d.lgs 50/2016.
- È vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
- L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi

dell'Amministrazione.

ART. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

- Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per abilità/capacità e competenze professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
- In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e sulle liste di carico coattive;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il terzo affidatario, attraverso forme di controllo di gestione, verificando periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nell'appalto;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
- Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il responsabile del tributo deve intendersi responsabile dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

ART. 6 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Responsabili di Servizio a cui l'entrata si riferisce.

ART. 7 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

- I tributi e le altre entrate comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, nel rispetto di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - tramite versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali e/o strumenti telematici predisposti dal Comune (es.:carta di credito, bancomat, ecc. ecc.);
 - tramite giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi;
 - tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs 446/1997.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

- I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
- In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge 7 relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
- Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.
- Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9 - RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE

- Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della gestione del tributo e delle altre entrate ai sensi degli artt. 5 e 6.

ART. 10 - CREDITI TRIBUTARI DI MODICA ENTITÀ

- Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 co. 88 legge 115 maggio 1997 n. 127, non si procede alla emissione di avvisi di accertamento, liquidazione, di contestazione o di irrogazione di sanzioni, nè alla riscossione coattiva, per le entrate comunali aventi natura tributaria il cui ammontare non sia superiore a € 12 (euro dodici/00).
- Il precedente comma non si applica nel caso di tributi dovuti con riferimento a periodi inferiori all'anno. Se l'ammontare complessivo annuo degli importi dovuti da un contribuente per periodi inferiori all'anno non supera € 12 (euro dodici/00), non si procede comunque alla riscossione coattiva.
- Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad euro 20,00.
- Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 30,00.
- Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni ed interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

ART. 11 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI O DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI E PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DOVUTI

- I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative ai tributi e per il pagamento dei tributi dovuti sono stabiliti dai regolamenti comunali di applicazione dei singoli tributi.

ART. 12 - DILAZIONI E RATEAZIONI DI PAGAMENTI

- Per debiti di natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda del contribuente presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- il debito tributario di cui si richiede la rateazione o dilazione derivi dalla notificazione di uno o più avvisi di liquidazione o di accertamento;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- Il piano di rateizzazione può essere concesso nel rispetto dei seguenti parametri:

- a partire da € 250,00 a € 499,99 : fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da € 500,00 ad € 999,99 : fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 1.000,00 ad € 1.999,99 : fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da € 2.000,00 : fino ad un massimo di 15 rate mensili;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata
- applicazione degli interessi di rateazione o di dilazione nella misura prevista dal successivo art. 28 del presente regolamento;
- Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- Per importi superiori ad € 3.000,00 si richiede presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato.

• Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 co. 1 del d.P.R. 602/1973, modificato dal d.lgs. 46/1999. Gli interessi decorrono dal primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento se l'istanza è stata presentata prima di tale data; decorrono dal primo giorno del mese di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi fra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora.

- Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia.
- Il provvedimento di dilazione o rateazione è comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento, o altra utile comunicazione, P.E.C..

ART. 13 – AUTOTUTELA

- Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra l'illegittimità o l'infondatezza.

- Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela:
 - a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione);
 - b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
 - c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di tributi.

- Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni tributarie.
- Prima di attivarsi per l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro cui sia pendente ricorso in Commissione Tributaria, dovranno essere analizzati i seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza.
- Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto. Costituisce inoltre causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esaurites nel tempo.
- Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
- A norma dell'art. 2-quater del D.L. 564/1994 convertito dalla legge 656/1994, come modificato dall'art. 27 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, la sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

ART. 14 – RIMBORSI

- Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.
- Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 15 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONI DEGLI ATTI

- Gli atti in materia tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e art 7 della l 27 luglio 2000 n. 212, rispettivamente concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi e degli atti tributari. Restano ferme le norme in materia di motivazione di avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di pagamento emessi dal concessionario per la riscossione.
- Sugli atti in materia tributaria vengono indicati:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato

e il responsabile del procedimento;

b) l'ufficio o l'organo presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 16 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti l'applicazione dei tributi comunali, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale una circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

- L'istanza di interpello è ammessa alle seguenti condizioni:

- a) deve essere presentata tassativamente in forma scritta;

- b) deve essere sottoscritta dal contribuente (soggetto passivo del tributo nei confronti del Comune di Alba Adriatica) e deve riferirsi esclusivamente e specificamente a casi concreti e personali di applicazione di tributi da parte del Comune di Alba Adriatica nei confronti del contribuente interpellante;

- c) deve riguardare uno specifico e determinato periodo di imposta;

- d) deve contenere la dettagliata e analitica esposizione della questione sottoposta all'amministrazione comunale;

- e) deve indicare specificamente le disposizioni normative che, a parere del contribuente, sarebbero in conflitto tra loro o sulla cui interpretazione sussisterebbero obiettive condizioni di incertezza. Se il contribuente ritiene che l'incertezza derivi da divergenti interpretazioni giurisprudenziali, deve allegare all'istanza di interpello copia delle sentenze che contengono tali interpretazioni;

- f) deve contenere la dettagliata indicazione della interpretazione e del comportamento che il contribuente ritiene di seguire in riferimento al caso prospettato.

- La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Pertanto il contribuente è tenuto ad eseguire ogni adempimento (dichiarazioni, versamenti, denunce, comunicazioni, ecc.) entro i termini stabiliti e resta soggetto alle sanzioni per le eventuali violazioni di detti termini.

- L'amministrazione comunale risponde all'istanza di interpello entro novanta (90) giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente ed al periodo di imposta al quale si riferisce l'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine sopra indicato, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione e con il comportamento prospettato dal richiedente.

- Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia conformato il proprio comportamento alla risposta fornita dall'amministrazione o che, in mancanza di una risposta entro il termine di novanta (90) giorni, abbia fedelmente rispettato l'interpretazione ed il comportamento prospettato nella propria istanza.

- Quando sopravvengono norme legislative, norme regolamentari o sentenze delle supreme magistrature che esplicano i propri effetti sulla questione e sul periodo d'imposta oggetto dell'istanza di interpello e contraddicono la risposta fornita al contribuente (anche se formatasi per effetto del silenzio-assenso ai sensi del comma precedente), il Comune provvede, con provvedimento motivato a recuperare l'eventuale maggiore tributo dovuto in base alle norme sopravvenute.

ART. 17 - SANZIONI

- Per i tardivi od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, per l'omessa presentazione della dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative

previste dal D.Lgs. n. 158/2015.

- Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.
- L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
- Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- Sugli importi non versati, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 18 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

- La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 158/2015 trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali.
- In caso di ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

- Il contribuente che riceva un accertamento tributario del Comune di Alba Adriatica ha la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione, nei termini e con le modalità previsti dal d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dal presente articolo.
- La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- Il procedimento può essere attivato a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- Il procedimento attivato dall'Ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione.
- Il procedimento attivato dal contribuente prevede che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, il contribuente presenti istanza in carta libera indirizzata all'Ufficio accertante, con l'indicazione di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, la presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente, telematicamente o via fax.
- La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
- A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal

contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.

- Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'accertamento con adesione si applicano in misura pari ad un terzo del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, che si applicano nella intera misura stabilita dalla Legge.

- Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige sintetico verbale dell'esito negativo.

- La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la attestazione del relativo pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.

- L'accertamento definito con adesione del contribuente:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente stesso;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Amministrazione comunale, tranne che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o nei casi in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile.

ART. 20 - RECLAMO E MEDIAZIONE

- I seguenti articoli (dal presente fino all'art 24) disciplinano il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 01.01.2018 sugli atti tributari emessi dal Comune di Alba Adriatica nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

- Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d. lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, D.Lgs. 50/2017, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 21 – EFFETTI DEL RECLAMO MEDIAZIONE

- Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale
- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

- Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

- Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

- La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

- La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia

che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

ART. 22 – COMPETENZA ALL'ESAME DEL RECLAMO MEDIAZIONE

- Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. A tal fine, gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
- Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
- In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

ART. 23 – VALUTAZIONE DEL RECLAMO MEDIAZIONE

- L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 24 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI DEL RECLAMO MEDIAZIONE

- Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
- Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero

importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

- Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

- L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

- Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

ART. 25- CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- Ai sensi dell'art. 48 del nuovo d.lgs. 156/2015, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, anche le liti che si trovano nella fase di appello (secondo grado di giudizio) e le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92.

- La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 e seguenti del d.lgs. 156/2015. Sia per la conciliazione fuori udienza che per la conciliazione in udienza, l'istituto si perfeziona con la redazione del processo verbale e lo stesso costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.

- Il versamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo (conciliazione fuori udienza) o dalla redazione del processo verbale (conciliazione in udienza).

ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

- La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

- La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

- La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

- Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.

- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 27 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile del Servizio notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, da lui sottoscritto, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.

- Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri:

- a) le spese di notifica dell'ingiunzione per € 10,00;

- b) gli interessi legali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;

- L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.

- Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

ART. 28 – AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

- In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il Responsabile del Servizio adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.

- Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile del Servizio, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

- Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

- In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

ART. 29 - RATEIZZAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA

- Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;

- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre (3) rate mensili;

- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei (6) rate mensili;

- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici (12) mensili;

- e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto (18) rate mensili;

- f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro (24) rate mensili;

- g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei (36) rate mensili;

- h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto (48) rate mensili;

- i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta (60) rate mensili;

- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue (72) rate mensili.

- La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

- L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

- La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

- Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica

soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

ART. 30- INTERESSI

- Sui tributi dovuti all'Amministrazione e non corrisposti nei termini ordinari, sono dovuti ed applicati in sede di emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, e di accertamento con adesione, gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 c. c.).
- Gli stessi interessi si applicano:
 - a) per i provvedimenti di dilazione o rateazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 12, per gli importi già iscritti a ruolo;
 - b) per i provvedimenti di rimborso al contribuente di tributi non dovuti o versati in eccedenza;
 - c) fino alla iscrizione a ruolo degli importi risultanti da avvisi di accertamento o liquidazione divenuti definitivi e non pagati.

ART. 31 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE

- Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
- Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 32 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del GDPR U.E. 2019/679 “Regolamento europeo per la protezione dei dati personali”.

ART. 33 – NORME FINALI

- Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti comunali.
- I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.